

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ DEI MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLA LAGUNA VENEZIANA

CIG: BD71CB976B

INDICE:

DISCIPLINARE DI GARA	1
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MOBILITÀ DEI MEDICI DI CONTINUITÀ ASSISTENZIALE NELLA LAGUNA VENEZIANA	1
1. PREMESSE	5
2. PIATTAFORMA TELEMATICA	5
2.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)	5
2.2. DOTAZIONI TECNICHE	6
2.3. IDENTIFICAZIONE	7
3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	8
3.1. DOCUMENTI DI GARA	8
3.2. CHIARIMENTI	8
3.3. COMUNICAZIONI	9
4. OGGETTO DELL'APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
4.1. DURATA	10
4.2. REVISIONE PREZZI	11
4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	11
Ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda ULSS 3 Serenissima si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni contrattuali e tariffe di aggiudicazione. L'importo stimato di tale opzione biennale è pari a € 436.320,00 al netto di IVA (calcolato come € 218.160,00/anno per 2 anni). L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto ordinario.	11
18.3 Proroga Tecnica (Art. 120, comma 11 del Codice): Ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a garantire l'esecuzione del servizio, alle medesime condizioni vigenti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure pubbliche per la scelta del nuovo contraente, fino a un periodo massimo di 6 (sei) mesi.	11
4.4. OPZIONI DI MODIFICA CONTRATTUALE, RINEGOZIAZIONE E VALORE GLOBALE DI GARA 11	
Variazione del Quinto d'Obbligo (Art. 120, comma 9 del Codice): Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni ai medesimi prezzi unitari di gara e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore nominale del quinto d'obbligo (20%) sull'importo iniziale è pari a € 130.896,00 al netto di IVA.....	11
Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera a) del Codice: Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione per garantire l'adattabilità del servizio alle mutevoli esigenze assistenziali e l'invarianza della spesa, entro un tetto massimo stabilito fin dall'origine pari al 100% del valore contrattuale iniziale (pari a € 654.480,00 al netto di IVA). Tali modifiche includono:	11
a) Variazione dei turni: variazione e rimodulazione e estensione dell'articolazione oraria dei turni in funzione delle necessità organizzative dell'Azienda.....	11
b) Flessibilità di configurazione: passaggio operativo e contabile continuativo o alternato dalla Configurazione Base Configurazione in Variante o viceversa.	11
Le variazioni ordinarie saranno comunicate all'Appaltatore con un preavviso di 30 giorni, fatti salvi i casi di urgenza/emergenza sanitaria, e saranno regolate applicando le tariffe unitarie aggiudicate in gara.....	11
Clausole di Rinegoziazione ed Equilibrio (Art. 9 del Codice): Ai sensi dell'art. 9 del Codice (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), qualora si verificano circostanze eccezionali e imprevedibili tali per cui i normali meccanismi di revisione dei prezzi (art. 60) risultino insufficienti, le parti procederanno alla rinegoziazione in buona fede delle condizioni economiche nei limiti dello stretto necessario.	11

In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione entro 30 giorni dall'apertura del tavolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 36/2023, corrispondendo all'Appaltatore il solo valore delle prestazioni effettivamente eseguite fino alla data del recesso, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.	11
Valore Globale Stimato dell'Appalto (Valore CIG): Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del calcolo della soglia comunitaria e della richiesta del codice CIG, il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo della durata contrattuale iniziale, dell'opzione di rinnovo e di tutte le clausole di modifica/estensione e variazione sopra descritte, è pari ad € 1.876.176,00, al netto di IVA.	12
4.5. – QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO COMPLESSIVO (VALORE MAX DI GARA)	12
4.6. 12	
1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	12
2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	14
2.1. SELF CLEANING.....	14
2.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	15
3.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	16
3.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	16
Gli operatori economici concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, il seguente requisito:	16
a) Fatturato Specifico Minimo: Aver realizzato, nei migliori 3 (tre) esercizi finanziari degli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico minimo complessivo pari a € 436.000,00 (quattrocentotrentaseimila/00) IVA esclusa, derivante dall'esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (servizi di taxi acquedotto, noleggio con conducente - NCC nautico, trasporto passeggeri o mobilità aziendale/sanitaria effettuati mediante imbarcazioni a motore).	16
Modalità di comprova del requisito:.....	16
La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia delle certificazioni o delle dichiarazioni fiscali. In sede di verifica l'operatore economico dovrà presentare:	16
Per le società di capitali: copia dei bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese, completi di nota integrativa, dai quali si evinca il fatturato specifico richiesto;.....	16
Per i Consorzi, le Società Cooperative, le ditte individuali o le imprese artigiane sprovviste di bilancio depositato: dichiarazione dei ricavi sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da estratto del registro dei corrispettivi, dalle dichiarazioni annuali IVA del periodo di riferimento o da apposita attestazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Legali o dei Dottori Commercialisti.....	16
Qualora l'impresa, a causa di recente costituzione o diversa organizzazione societaria, non abbia ancora maturato autonomamente l'importo richiesto, potrà soddisfare il requisito mediante l'istituto dell'Avvalimento (ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023), avvalendosi delle capacità di un'impresa ausiliaria che garantisca la solidità economico-finanziaria necessaria.	16
3.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	17
3.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	17
3.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	18
4. AVVALIMENTO	19
5. SUBAPPALTO	20
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE	20
7. GARANZIA PROVVISORIA	21
8. SOPRALLUOGO.....	24

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	24
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	24
11. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.....	28
12.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14	29
12.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	29
12.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO	30
12.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI	30
▪ che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il [•] da [•].....	33
▪ che è stato emesso il provvedimento [•] (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data [•]da parte di [•];	33
13. OFFERTA TECNICA	34
14. OFFERTA ECONOMICA	36
15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	38
15.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA	38
15.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	40
15.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA	41
15.4. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA.....	41
16. COMMISSIONE GIUDICATRICE	42
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	42
18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	42
19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	42
20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	44
22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	45
23. CODICE DI COMPORTAMENTO	46
24. ACCESSO AGLI ATTI	46
25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	48
26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	48
27. DISPOSIZIONI FINALI	50

1. PREMESSE

Con Delibera del Direttore Generale n. 1336 del 12/10/2026 questa Amministrazione ha indetto, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del d.lgs. 36/2023, la procedura aperta di importo superiore alla soglia europea, ai sensi dell'art. 71 del medesimo decreto, per l'affidamento del **servizio di mobilità nel territorio lagunare veneziano dei medici in continuità assistenziale (Guardia Medica) in servizio presso l'Azienda ULSS 3 Serenissima - Distretto G.B. Giustinian, da espletarsi nelle fasce orarie di reperibilità, su chiamata del centralino aziendale o del personale medico autorizzato**, per 36 mesi rinnovabile di ulteriori 24 - Base d'asta € 654.480,00.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la PAD denominata SINTEL accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/piattaforma-sintel>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta, in unico lotto, da aggiudicare con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'Allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è ITH35

Il Responsabile Unico del progetto ai sensi dell'art. 15 del Codice, è la dr.ssa Cinzia Bon, Direttore dell'U.O.C. Provveditorato, Economato e Logistica, e-mail acquisti@aulss3.veneto.it.

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita e incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento **Modalità tecniche di utilizzo**, che costituisce parte integrante del presente Disciplinare, e il cui ultimo aggiornamento è reperibile al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supperto>, all'interno della sezione Guide e manuali \ Operatore economico \ Piattaforma Sintel \ Guide per l'utilizzo.

Al link sopra riportato, nelle restanti sezioni, sono messi a disposizione ulteriori strumenti di supporto nonché i recapiti del Contact Center di ARIA SPA, che si prega di contattare per eventuali richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato **Modalità tecniche di utilizzo**.

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della stazione appaltante ... [indicare il link], unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'articolo 27 del codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento **Modalità tecniche di utilizzo** che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; in caso di operatore economico extra-UE, disporre di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

2.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, disporre

di un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD devono essere effettuate contattando il contact center di ARIA, telefonando al numero verde 800.116.738 ovvero scrivendo all'indirizzo e-mail supportoacquistipa@ariaspa.it.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato tecnico;
- d) facsimile domanda di partecipazione;
- e) documento di gara unico europeo (DGUE);
- f) modello di offerta economica;
- g) documento relativo al Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- h) documento Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma SINTEL reperibile al link indicato al precedente art. 1.1.;
- i) Codice di comportamento ed ulteriori documenti reperibili ai link indicati al successivo art. 27;
- j) Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda ULSS 3 Serenissima, reperibili al link indicato al successivo art. 31;
- k) eventuali altri allegati richiamati nel presente documento.

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link:

<https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?action=trasparenza.bandir>

e sulla PAD Sintel all'indirizzo:

<https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

3.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della PAD riservata alle richieste di chiarimenti denominata "Comunicazioni Procedura", previa registrazione alla PAD stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante

pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione “Documentazione di gara” e sul sito istituzionale ai link soprariportati all’interno delle sottosezioni dedicate alla presente procedura di gara.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della PAD o il sito istituzionale.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

3.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all’invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all’art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali rettifiche o informazioni supplementari al Bando di gara e/o ai restanti documenti della procedura verranno pubblicate nei link indicati all’art. 3.1. È onere dei concorrenti visitare la piattaforma Sintel e il profilo del committente prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, DURATA, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un lotto unico, trattandosi di un servizio che per caratteristiche trasporto e tecniche e territoriali non può essere frazionato e che necessita di un’organizzazione con un unico centro di responsabilità.

N. Lotto	CIG	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	IMPORTO PER 36 MESI
1	BD71CB976B	Servizio di mobilità nel territorio lagunare veneziano dei medici in continuità assistenziale (Guardia Medica) in servizio presso l’Azienda ULSS 3 Serenissima	60130000-8	€ 654.480,00

A) Importo a base di gara	€ 654.480,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso	0,00
A) + B) Importo complessivo	€ 654.480,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 41, commi 13 e 14 del Codice, ha stimato pari ad euro € 367.884,00 € calcolati applicando i costi previsti dal CCNL di seguito indicato e alle figure professionali da impiegarsi presumibilmente nel servizio in oggetto.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, in ragione delle attività di navigazione in laguna e trasporto di personale medico oggetto dell'appalto, la Stazione Appaltante individua quale contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento il **CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione (Sezione Trasporto Persone - Sezione Nautica)**.

Tuttavia, considerata la peculiarità del servizio e la potenziale partecipazione sia di operatori economici specializzati nella logistica sanitaria sia di imprese/consorzi operanti nel settore del trasporto pubblico non di linea (taxi/NCC nautico), è garantita la massima partecipazione. I concorrenti possono applicare il CCNL di propria pertinenza (ivi inclusi i contratti del settore della Cooperazione Sociale o della Sanità Privata), a condizione che esso garantisca ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative del CCNL di riferimento indicato al punto X.1.

In caso di utilizzo di un CCNL differente da quello individuato dalla Stazione Appaltante, il concorrente dovrà allegare alla documentazione amministrativa, a pena di esclusione, **la dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'art. 11, comma 4, del Codice**.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali e contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 (*sono in corso di quantificazione*) poiché il rischio da interferenza risulta eliminabile mediante l'adozione da parte della ditta appaltatrice di specifiche misure di prevenzione indicate nel DUVRI.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con fondi del bilancio aziendale.

4.1.DURATA

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi a decorrere dalla sottoscrizione del verbale di avvio della gestione del servizio.

A decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio della gestione del servizio i primi 6 mesi di servizio saranno considerati periodo di prova (si rimanda al capitolato tecnico per la relativa disciplina), al termine del quale l'Aulss potrà decidere, con atto motivato, di risolvere il contratto, qualora il servizio medesimo si riveli non corrispondente a quanto richiesto dal Capitolato.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

4.2. REVISIONE PREZZI

Si rinvia a quanto previsto dal capitolato tecnico.

4.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Proroga contrattuale: ai sensi dell'articolo 120, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l'Azienda ULSS 3 Serenissima si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per una durata massima pari a 24 (ventiquattro) mesi alle medesime condizioni contrattuali e tariffe di aggiudicazione. L'importo stimato di tale opzione biennale è pari a € 436.320,00 al netto di IVA (calcolato come € 218.160,00/anno per 2 anni). L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto ordinario.

Proroga Tecnica: ai sensi di quanto disposto dall'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, l'Appaltatore è obbligato a garantire l'esecuzione del servizio, alle medesime condizioni vigenti, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure pubbliche per la scelta del nuovo contraente, fino a un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

4.4. OPZIONI DI MODIFICA CONTRATTUALE, RINEGOZIAZIONE E VALORE GLOBALE DI GARA

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di modificare il contratto in corso di esecuzione per garantire l'adattabilità del servizio alle mutevoli esigenze assistenziali e l'invarianza della spesa, entro un tetto massimo stabilito fin dall'origine pari al 50% del valore contrattuale iniziale (pari a € 654.480,00 al netto di IVA). Tali modifiche includono:

- a) Variazione dei turni: variazione e rimodulazione e estensione dell'articolazione oraria dei turni in funzione delle necessità organizzative dell'Azienda.
- b) Flessibilità di configurazione: passaggio operativo e contabile continuativo o alternato dalla Configurazione Base Configurazione in Variante o viceversa.

Le variazioni ordinarie saranno comunicate all'Appaltatore con un preavviso di 30 giorni, fatti salvi i casi di urgenza/emergenza sanitaria, e saranno regolate applicando le tariffe unitarie aggiudicate in gara.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Appaltatore è obbligato a eseguire le prestazioni ai medesimi prezzi unitari di gara e non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore nominale del quinto d'obbligo (20%) sull'importo iniziale è pari a € 130.896,00 al netto di IVA.

Ai sensi dell'art. 9 del Codice (Principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale), qualora si verificino circostanze eccezionali e imprevedibili tali per cui i normali meccanismi di revisione dei prezzi (art. 60) risultino insufficienti, le parti procederanno alla rinegoziazione in buona fede delle condizioni economiche nei limiti dello stretto necessario. In caso di mancato accordo sulla rinegoziazione entro 30 giorni dall'apertura del tavolo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di

recedere dal contratto ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 36/2023, corrispondendo all'Appaltatore il solo valore delle prestazioni effettivamente eseguite fino alla data del recesso, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2023, ai fini del calcolo della soglia comunitaria e della richiesta del codice CIG, il valore globale massimo stimato dell'appalto, comprensivo della durata contrattuale iniziale, dell'opzione di rinnovo e di tutte le clausole di modifica/estensione e variazione sopra descritte, è pari ad € 1.658.016,00, al netto di IVA.

4.5. – QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO COMPLESSIVO (VALORE MAX DI GARA)

Voce di Quadro Economico (Voci di Gara ed Opzioni)	Importo Massimo (IVA Esclusa)
Importo contrattuale iniziale per la durata ordinaria (36 mesi)	€ 654.480,00
Opzione di rinnovo contrattuale per ulteriore periodo (24 mesi)	€ 436.320,00
Plafond per opzioni di modifica contrattuale ed estensioni (fino al 100% ex Art. 120 c. 1)	€ 327.240,00
Opzione di variazione contrattuale entro il "Quinto d'obbligo" (20% ex Art. 120 c. 9)	€ 130.896,00
VALORE MASSIMO COMPLESSIVO STIMATO DELL'APPALTO (VALORE CIG)	€ 1.658.016,00

1. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite propri consorziati sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b) e c) e d) del Codice che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

2. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE dell'articolo 24 del Codice(i), nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice, nonché per le altre finalità previste dal Codice stesso.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica.

La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e articolo 66, comma 1, lettera g), i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate come esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

2.1.SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziata, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

2.2. ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list") istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo di legalità e il mancato rispetto delle stesse costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente) copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. In fase di prima applicazione del FVOE, una copia della predetta documentazione dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omissso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, laddove tenuti a tale adempimento, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

3. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Gli operatori economici sono responsabili della correttezza, della veridicità e dell'aggiornamento dei dati che inseriscono nel FVOE. L'inserimento di falsa documentazione è valutato dall'ANAC ai sensi dell'art. 96, comma 15, del codice. Per ulteriori informazioni sul funzionamento del "Fascicolo

Virtuale” (FVOE) si rinvia alla delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023 e alla sezione dedicata del sito internet dell’Autorità Anticorruzione (ANAC): <https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economico-fvoe> [verificare l’indirizzo e aggiornare la procedura quando sarà attiva l’interoperabilità tra il dgue elettronico inserito nella piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dalla Stazione Appaltante e il fascicolo virtuale

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

3.1.REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese Artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (es. trasporto di persone, trasporto passeggeri non di linea, servizi di taxi/NCC, e affini).

Essere in possesso di valide licenze valide e/o autorizzazioni rilasciate dal Comune di Venezia

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l’iscrizione nel Registro è acquisita d’ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all’Allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3.2.REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Gli operatori economici concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, il seguente requisito:

- a) Fatturato Specifico Minimo: aver realizzato, nei migliori 3 (tre) esercizi finanziari degli ultimi 5 (cinque) anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara, un fatturato specifico minimo complessivo pari a € 436.000,00 (quattrocentotrentaseimila/00) IVA esclusa, derivante dall’esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto (servizi di taxi acquedotto, noleggio con conducente - NCC nautico, trasporto passeggeri o mobilità aziendale/sanitaria effettuati mediante imbarcazioni a motore).

Modalità di comprova del requisito:

La comprova del requisito è fornita mediante produzione di copia delle certificazioni o delle dichiarazioni fiscali. In sede di verifica l'operatore economico dovrà presentare:

Per le società di capitali: copia dei bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese, completi di nota integrativa, dai quali si evinca il fatturato specifico richiesto;

Per i Consorzi, le Società Cooperative, le ditte individuali o le imprese artigiane sprovviste di bilancio depositato: dichiarazione dei ricavi sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, corredata da estratto del registro dei corrispettivi, dalle dichiarazioni annuali IVA del periodo di riferimento o da apposita attestazione rilasciata da un professionista iscritto all'Albo dei Revisori Legali o dei Dottori Commercialisti.

Qualora l'impresa, a causa di recente costituzione o diversa organizzazione societaria, non abbia ancora maturato autonomamente l'importo richiesto, potrà soddisfare il requisito mediante l'istituto

dell'Avvalimento (ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023), avvalendosi delle capacità di un'impresa ausiliaria che garantisca la solidità economico-finanziaria necessaria.

3.3.REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Gli operatori economici concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, il seguente requisito:

a) Contratti analoghi nel quinquennio: esecuzione, nel quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara, di almeno n. 2 (due) contratti analoghi al servizio in oggetto, eseguiti a favore di soggetti pubblici o privati, inclusi contratti continuativi, convenzioni aziendali o servizi di trasporto passeggeri intermediati da sistemi centralizzati di prenotazione e fatturazione consortile.

Ai fini della presente procedura, per servizi analoghi si intendono i servizi di trasporto di persone, trasporto passeggeri, servizi di taxi acquedotto, noleggio con conducente (NCC) mediante imbarcazioni a motore, o servizi di mobilità aziendale e sanitaria eseguiti stabilmente nel peculiare contesto idrografico della Laguna di Venezia o in acque interne.

Si precisa che i requisiti sopra riferiti, focalizzati sulla specificità del contesto nautico, vengono richiesti in considerazione della particolare complessità tecnico-professionale e della rilevanza socio-sanitaria del servizio oggetto del presente appalto.

Essi sono specificamente volti a garantire che il servizio di Continuità Assistenziale venga svolto in regime di massima sicurezza da operatori economici dotati di un'adeguata ed emersa esperienza e perizia nautica nello specifico teatro operativo lagunare (conoscenza dei canali storici, vincoli di marea, governo del mezzo in condizioni meteo avverse e gestione degli approdi).

Modalità di comprova del requisito:

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti da inserire nel FVOE 2.0 o da produrre in sede di verifica:

- a) Certificati di regolare esecuzione rilasciati dall'amministrazione o dall'ente pubblico contraente, con l'esplicita indicazione dell'oggetto del servizio (con riferimento all'uso di mezzi nautici), dell'importo e del periodo di esecuzione;
- b) Contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- c) Attestazioni di regolare esecuzione rilasciate dal committente privato (es. strutture ricettive, agenzie, aziende sanitarie private), con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- d) Contratti stipulati con committenti privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari/estratti conto attestanti il pagamento delle stesse, dai quali emerga la continuità e l'analogia delle prestazioni svolte in ambito lagunare.

Qualora l'impresa, a causa della recente costituzione o della natura parcellizzata delle prestazioni individuali dei propri soci, non abbia ancora maturato contratti strutturati per i requisiti richiesti, potrà soddisfare il requisito mediante l'istituto dell'Avvalimento (ex art. 104 del D.Lgs. 36/2023), avvalendosi delle capacità di un'impresa ausiliaria che garantisca l'esperienza e la competenza tecnica necessarie.

3.4.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al precedente punto 7.3 "requisiti di capacità tecnica e professionale" deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.5.INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale:

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese Artigiane, nonché il possesso dei titoli amministrativi e abilitazioni di cui al precedente punto 1.1, deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Il requisito del fatturato specifico di cui al precedente punto 3.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso mediante sommatoria dei fatturati delle singole imprese raggruppate.

Requisiti di capacità tecnico-professionale:

Il requisito di cui al precedente punto 3.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

3.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

- **Requisiti di idoneità professionale:** Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese Artigiane e il possesso delle licenze/autorizzazioni di navigazione di cui al **punto 3.1** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori del servizio. Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) (Consorzi di cooperative e artigiani, inclusi i consorzi di Taxi/NCC), il possesso delle licenze comunali e dell'iscrizione al Ruolo Conducenti si intende soddisfatto se posseduto dai singoli soci artigiani consorziati designati in gara per l'esecuzione dei turni.
- **Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:** I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature, i titoli e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono. Per i consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di fatturato (punto 3.2) e di contratti analoghi (punto 1.3) sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

4. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui ai **punti 3.2 e 3.3** e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di Commercio o il possesso personale dei titoli professionali di navigazione (Ruolo Conducenti).

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal presente disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE;
- b) possedere i requisiti oggetto di avvalimento di cui ai **punti 3.2 e/o 3.3** e dichiararli nel proprio DGUE;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione. Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche premiale, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, con apposizione della marca temporale. Il concorrente inserisce il contratto di avvalimento anche all'interno della busta tecnica in caso di avvalimento premiale e/o in caso di avvalimento misto.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusioni o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante.

5. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

I contratti di subappalto, ai fini dell'autorizzazione, devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese [precisare se si intendono comprese anche le microimprese], come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis del d.lgs. 36/2023, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2 del Codice.

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 4. In alternativa, l'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruità dell'offerta, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4 del Codice, in sede di presentazione dell'offerta economica.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto

è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 4.

Qualora l'esecuzione del contratto o la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali implichi la necessità di assumere nuovo personale, aggiuntivo rispetto agli organici in essere, il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile
- una quota pari almeno al 30 per cento delle assunzioni necessarie di occupazione femminile

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo finalizzati alla realizzazione delle pari opportunità generazionali e di genere e alla promozione dell'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o persone svantaggiate si procederà all'applicazione delle penali previste all'articolo 18 del Capitolato.

7. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad euro € 37.523,52.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico presso il conto intestato a "Azienda ULSS 3 Serenissima – Tesoreria di Venezia" – c/o INTESA SAN PAOLO SPA – IBAN: IT66 C030 6902 1261 0000 0046 019, specificando nella causale di versamento l'oggetto della procedura di gara o con versamento attraverso piattaforma Pago PA, ai sensi della normativa vigente e in particolare del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) di cui al d.lgs. 82/2005, utilizzando il seguente link

<https://mypay.regione.veneto.it/mypay4/cittadino/home> selezionando "Altre tipologie di pagamento", l'ente, il tipo di pagamento dovuto "Versamento somme a garanzia definitiva o provvisoria" e inserendo i dati ivi richiesti.

La **fideiussione** può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente con apposizione della marca temporale da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e deve essere verificabile telematicamente presso l'emittente o presso una piattaforma individuata dallo stesso, indicando nella domanda di partecipazione le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

È, inoltre, possibile presentare una garanzia fideiussoria verificabile a mezzo PEC. Il garante deve fornire un indirizzo PEC dedicato cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inviano la polizza presentata in gara, in formato pdf, per il riscontro di autenticità e veridicità. (Anac atto del presidente n. 2358 del 23/06/2025)

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La fideiussione deve essere caricata a sistema, nella BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, in originale sottoforma di documento informatico ai sensi del D. Lgs. 82/2005, corredato da autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa ai sensi degli artt. 46 e 76 del

D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore per l'emittente dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

Nel caso di garanzia provvisoria costituita in forma di cauzione, dovrà essere presentata nella busta amministrativa copia della documentazione attestante la costituzione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente
- d. riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
 - UNI EN ISO 14001 – Sistemi di gestione ambientale
 - UNI EN ISO 9001 – Sistemi di gestione per la qualità
 - UNI ISO 45001 – Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b) e c).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute nel fascicolo virtuale FVOE qualora non già presenti. In fase di prima applicazione del FVOE, una copia delle certificazioni dovrà, altresì, essere prodotta a Sistema nella busta amministrativa.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

8. SOPRALLUOGO

Non previsto

9. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad euro 165,00, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025o eventuali successive delibere pubblicate al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. In fase di prima applicazione del FVOE, per sopperire ad eventuali difficoltà nella verifica e reperibilità dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve caricare a Sistema, nella busta amministrativa, una copia della ricevuta di pagamento del contributo stesso.

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale marcata temporalmente o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato nel bando GUUE, riportato nella PAD Sintel, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo

rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al punto 2.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta, in ciascun campo a disposizione per l'upload, può caricare documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), e inferiori ai 100 Mbyte. (vedi manuali guida della PAD SINTEL reperibili al link

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>).

10.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“**OFFERTA**” è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica;

C – Offerta economica;

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La PAD consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

L'offerta vincola il concorrente per 240 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia

avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

11. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni elevabile a massimo dieci. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

12. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Al primo step del percorso guidato "Invia offerta", con riferimento alla Documentazione amministrativa è necessario predisporre i documenti di seguito elencati, da allegare a Sistema, nell'apposito campo "Documentazione amministrativa 1", in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati (si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella "Documentazione amministrativa 1" (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate "Documentazione amministrativa 2", "Documentazione amministrativa 3", etc.).

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) DGUE in formato pdf e xml
- 3) eventuale procura attestante il potere di firma del sottoscrittore/dei sottoscrittori;
- 4) garanzia provvisoria con documentazione a comprova delle eventuali riduzioni;

- 5) ricevuta pagamento ANAC;
- 6) ricevuta pagamento dell'imposta di bollo;
- 7) Protocollo di legalità/prospetto impegni firmato digitalmente, per accettazione dal Legale Rappresentante del concorrente;
- 8) Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenza (DUVRI) firmato digitalmente, per accettazione, dal Legale rappresentante del concorrente;
- 9) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 16.4;
- 10) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al punto 16.5;
- 11) rapporto sulla situazione del personale di cui al punto 6.2 per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti;
- 12) (eventuale) dichiarazione da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. n. 14 del 12.01.2019;
- 13) (eventuale) misure di self cleaning;
- 14) Eventuali altri allegati richiamati negli atti di gara.

Nessuno dei documenti inseriti nella documentazione amministrativa deve contenere riferimenti economici pena l'esclusione dalla procedura di gara.

12.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il facsimile di cui all'**Allegato 2 – Domanda di partecipazione**.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara.

La domanda è sottoscritta ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e deve essere presentata:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che

partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante dell'operatore economico o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale dell'operatore economico risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

12.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12.3. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3 del medesimo articolo.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento

Criteri di selezione

Il concorrente compila la sezione pertinente per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al precedente articolo 2 e ss. del presente Disciplinare e i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al precedente articolo 3 e ss.

12.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) Il consenso al trattamento dei dati tramite fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento.

12.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro ; consorzi tra imprese artigiane; i consorzi stabili)

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio;
- (nel caso di consorzi stabili)
 - o dichiarazione se le prestazioni sono eseguite con la propria struttura o tramite i consorziati indicati.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti la capacità tecnica e finanziaria propri o, nel novero di questi, se intende computare cumulativamente i requisiti posseduti dalle singole imprese consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi requisiti da computare cumulativamente. Per gli appalti di lavori che il consorzio esegua tramite le consorziate indicate in sede di gara, il consorzio indica se i requisiti sono posseduti e comprovati dalle consorziate esecutrici in proprio, ovvero mediante avalimento ai sensi dell'articolo 104.
- (per gli altri tipi di consorzi non necessari)
 - o dichiarazione per quali consorziati il consorzio concorre.
 - o dichiarazione del consorzio se intende utilizzare requisiti propri e, nel novero di questi, se intende far valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle proprie consorziate. In questa seconda ipotesi elencare le consorziate e i relativi mezzi messi a disposizione.
- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 - a. *[Eventuale, in caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:*
 - a.1 di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

a.2 di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

b. *[Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning]:*

b.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

b.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [•] *[indicare le motivazioni]* e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

c. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il [•] da [•]
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il [•] da [•];

d. *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*

- che è stato emesso il provvedimento [•] (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data [•] da parte di [•];

e. *[solo per i consorzi stabili]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;

f. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;

(o, in alternativa)

g. di partecipare in più di una forma, [•] *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

(o, in alternativa)

h. di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente [•] *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

i. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

13. OFFERTA TECNICA

Allo Step 2 del percorso guidato “Invia offerta”, l’operatore economico, a pena di inammissibilità dell’offerta, dovrà inserire a Sistema, nell’apposito campo “Documentazione Tecnica 1”, in una cartella compressa (non firmata digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .rar ovvero .7z ovvero equivalenti software di compressione dati, tutti i documenti di seguito elencati.

Si fa presente che nel caso in cui lo spazio a disposizione nella cartella “Documentazione Tecnica 1” (100 MB) non sia sufficiente, il concorrente potrà inserire la restante documentazione nelle ulteriori cartelle a disposizione denominate “Documentazione Tecnica 2”, “Documentazione Tecnica 3”, ecc.

L’offerta tecnica deve essere firmata digitalmente secondo le modalità previste al precedente punto 16.1 e deve contenere, a pena di esclusione, una Relazione Tecnico-Organizzativa contenente la proposta per la gestione del servizio, dettagliata ed elaborata sulla base dei criteri di valutazione previsti dall’art.15.1 e ss. del disciplinare.

1. Vincoli di partecipazione (configurazione Base)

- Configurazione base (Presidio Fisso): Ciascun concorrente ha l'obbligo tassativo, pena l'esclusione immediata dalla gara, di presentare l'offerta tecnica ed economica per la Configurazione Base (Presidio Fisso orario).
- Variante progettuale migliorativa (Servizio a Chiamata): in aggiunta e complementariamente all'offerta base, i concorrenti hanno la facoltà (e non l'obbligo) di scegliere se presentare la Variante Progettuale.

2. Struttura e limiti dimensionali della relazione

- La relazione, redatta in lingua italiana, dovrà essere composta da un massimo di 100 fogli (facciate) in formato A4, carattere tipo Times New Roman da 12 pt e interlinea singola (nel conteggio delle pagine sono esclusi i depliant, le schede tecniche dei mezzi o i contratti di avvalimento).
- La relazione dovrà essere presentata con un indice riassuntivo, con numerazione delle pagine in ordine progressivo e indicazione per ciascun capitolo del criterio e sub-criterio di valutazione di riferimento.
- Esposizione: Lo sviluppo degli argomenti dovrà essere chiaro, conciso, esaustivo, ordinato, pertinente e rispecchiare fedelmente l’ordine ed i contenuti richiesti, per permettere alla Commissione Giudicatrice di assegnare agevolmente i punteggi.

3. Contenuto della Relazione in base ai Criteri di Valutazione (art 15.1 e ss.)

L’operatore economico dovrà illustrare le modalità organizzative di gestione del servizio sviluppando gli argomenti in separati capitoli dedicati:

PARTE 1 – criteri comuni a tutte le offerte (Max 40 Punti)

- Capitolo A – Consistenza della Flotta (Max 15 punti): Adeguatezza e organizzazione della flotta. Valutazione del piano organizzativo descrittivo volto a garantire un numero di mezzi idonei e strutturalmente conformi al contesto lagunare (con cabina chiusa e climatizzata), a tutela della continuità e della sicurezza del servizio.
- Capitolo B – Tracciabilità Base (Max 10 punti): Modalità di monitoraggio dei servizi. Qualità della soluzione proposta per il tracciamento dei percorsi (GPS real-time) e la rilevazione

automatica dei tempi di servizio, finalizzata a fornire al DEC elementi utili alla verifica periodica delle prestazioni svolte.

- Capitolo C – Sostenibilità Ambientale e Comfort (Max 15 punti): Attenzione alla sostenibilità e al comfort. Valorizzazione delle soluzioni offerte volte a ridurre l'impatto ambientale complessivo del servizio nella laguna veneziana e delle misure proposte per il comfort e il decoro delle imbarcazioni.

PARTE 2 – criteri specifici per modalità di gestione (Max 30 Punti)

A seconda della tipologia di offerta depositata, il concorrente dovrà compilare la sezione specifica che verrà valutata dalla Commissione tramite la **Griglia X o la Griglia Y**:

- **In caso di offerta della SOLA Configurazione Base (Presidio Fisso) – GRIGLIA X:**
 - Capitolo D.1 – Logistica del Presidio (Max 15 punti): Organizzazione logistica del presidio fisso. Efficacia del modello operativo proposto per la gestione e il coordinamento del mezzo e del personale presso il pontile dell'Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo, con particolare riguardo alle procedure per l'ottimizzazione dei tempi di partenza immediata.
 - Capitolo E.2 – Simultaneità e Urgenze (Max 15 punti): Gestione delle richieste concomitanti. Qualità della proposta organizzativa per far fronte ad eventuali esigenze logistiche o sanitarie concomitanti del Distretto e del P.O, senza recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio ordinario.
- **In caso di offerta ANCHE della Variante (A Chiamata) – GRIGLIA Y:**
 - Capitolo F.1 – Digitalizzazione (Max 15 punti): Caratteristiche del sistema di prenotazione/App. Valutazione della semplicità d'uso, delle funzionalità e dell'accessibilità dello strumento informatico (App o portale web) messo a disposizione dei medici e/o centralino del P.O. per l'attivazione e la visualizzazione del servizio in tempo reale.
 - Capitolo G.2 – Tempestività di Risposta (Max 15 punti): Ottimizzazione dei tempi di intervento. Efficacia del piano logistico e della distribuzione dei mezzi sul territorio al fine di ottimizzare i tempi di arrivo al pontile di chiamata (garantendo il rispetto del limite massimo di 30 minuti), assicurando al contempo una gestione fluida delle richieste contemporanee.

In caso di avvalimento premiale e/o in caso di avvalimento misto (in cui la medesima impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente risorse finalizzate sia ad acquisire un elemento di partecipazione sia a migliorare l'offerta), il concorrente dovrà inserire anche nella busta tecnica (oltre che nella busta amministrativa) il contratto di avvalimento.

Pari opportunità e inclusione

L'operatore deve inoltre fornire, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023, una dichiarazione di impegno in ordine agli obblighi di parità generazionale, di genere e di inclusione lavorativa per i disabili o categorie protette, descrivendo le misure concrete che adotterà per garantire tali impegni.

Il rispetto degli impegni assunti art 102 comma 1 sarà oggetto di controllo e monitoraggio da parte della stazione appaltante durante l'esecuzione del contratto.

Nessuno dei documenti inseriti nella documentazione tecnica deve contenere riferimenti economici pena l'esclusione dalla procedura di gara.

Accesso agli atti:

L'operatore economico inoltre dovrà allegare, così come ulteriormente dettagliato dal successivo art. 24 "Accesso agli atti", quanto segue:

- 1) l'allegato 8 "Dichiarazioni sui segreti tecnico commerciali", dove dovranno essere puntualmente e specificamente indicate le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 36/2023, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente.
- 2) una copia firmata dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

14. OFFERTA ECONOMICA

ALLO STEP 3 DEL PERCORSO GUIDATO INVIA OFFERTA.

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà operare a Sistema formulando e presentando un'Offerta Economica espressa esclusivamente come **unico ribasso percentuale da applicarsi indistintamente a tutte le voci di prezzo poste a base d'asta per i 36 mesi di servizio.**

Ciascun concorrente dovrà compilare ed allegare negli appositi campi predisposti a Sistema un'offerta economica analitica redatta secondo il documento Allegato 4 - Modello di Offerta Economica allegato al presente Disciplinare. Il modello deve essere caricato sia in formato .xls, sia in formato .pdf, sottoscritto digitalmente a pena di esclusione nella versione .pdf, secondo le modalità previste al precedente articolo 10 del presente Disciplinare.

L'offerta economica redatta secondo l'Allegato 4, firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 10, deve indicare, a pena di esclusione, il seguente elemento:

È richiesto unico **ribasso in percentuale** da applicare indistintamente a tutte le voci (canone mensile presidio fisso 18.180,00 € e sulla tariffa € 38,05/ora , canone mensile fisso variante a € 5.000,00 e tariffa a viaggio variante a € 124,65). Questo assicura una busta economica unica e confrontabile a Sistema anche tra offerte con configurazioni diverse.

Ai sensi dell'art. 41 comma 14 D.Lgs. 36/2023, i costi della manodopera non sono ribassabili. Il ribasso percentuale calcolato automaticamente da Sintel sulla tariffa oraria deve quindi intendersi applicato esclusivamente alle altre componenti (carburante, manutenzione barche, spese generali, utile) secondo il principio della scomposizione ideale della tariffa.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere accompagnata dal Dettaglio dei Costi (redatto conformemente alla struttura analitica utilizzata dalla Stazione Appaltante (es. costo orario del pilota, ore stimate di utilizzo, costi dei mezzi, carburante, ecc.). Qualora il ribasso percentuale unico proposto incida sulle voci di costo in misura tale da rendere la prestazione non conforme agli standard qualitativi e di sicurezza richiesti (es. costo orario del pilota inferiore ai minimi tabellari del CCNL di riferimento o costi di manutenzione/sicurezza dei mezzi incompatibili con la navigazione in laguna), l'offerta sarà soggetta a verifica di anomalia.

I prezzi offerti s'intendono al netto di IVA (se applicabile) nonché degli oneri della sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Si precisa che l'elemento economico che verrà considerato ai fini dell'attribuzione del punteggio economico è esclusivamente la percentuale di ribasso unico offerta, espressa fino a un massimo di due cifre decimali.

L'operatore economico dovrà inoltre inserire nella busta economica la Dichiarazione di equivalenza delle tutele redatta secondo il modello di cui all'Allegato 9, nel caso in cui adotti un CCNL diverso da quello di riferimento indicato all'articolo 4 del presente disciplinare.

Il concorrente dovrà infine indicare a Sistema:

- a) nell'apposito campo "Offerta economica", la percentuale di ribasso unico offerta;
- b) nell'apposito campo "di cui costi della sicurezza afferenti all'attività svolta dall'operatore economico", la stima dei propri costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) nell'apposito campo "di cui costi del personale", la stima complessiva dei propri costi della manodopera.

I costi della manodopera quantificati dalla Stazione Appaltante all'articolo 4 del presente disciplinare non sono ribassabili. Il ribasso percentuale unico offerto dall'operatore economico si intende applicato alle restanti componenti economiche del servizio. Resta la facoltà per l'operatore economico di dimostrare, allegando i relativi giustificativi, che l'economicità complessiva deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per il personale impiegato. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi in questa fase non costituisce causa di esclusione.

Attenzione: Il valore indicato nel campo grigio, non modificabile e di sola consultazione, "Offerta economica complessiva" è dato dal calcolo automatico della piattaforma. La graduatoria e l'anomalia dell'offerta saranno calcolate esclusivamente sul valore inserito nel campo "Offerta economica" (corrispondente alla percentuale di ribasso).

Prevalenza dei dati a Sistema: Qualora la Stazione Appaltante rilevi una discordanza tra la percentuale di ribasso unico inserita a Sistema (di cui al precedente punto a) e la percentuale risultante dal documento d'offerta economica redatto secondo l'Allegato 4, prevarrà l'offerta caricata a Sistema.

Comporta l'esclusione immediata dalla gara la presenza di prezzi, tariffe o della percentuale di ribasso in "Buste" diverse da quella economica (es. all'interno della Documentazione Amministrativa o della Relazione Tecnica).

Offerte nulle o in aumento: Sono del tutto inammissibili e comportano l'esclusione le offerte che presentino un ribasso pari a zero, ribassi negativi o che condizionino l'applicazione del ribasso a una sola delle due modalità di gestione.

STEP 4 – FIRMA DIGITAL DEI PREZZI OFFERTI

Il concorrente dovrà obbligatoriamente, allo Step 4 del percorso guidato "Invia offerta":

Scaricare dalla schermata a Sistema denominata "Firma digitale dell'offerta", il documento d'Offerta in formato .pdf generato dalla piattaforma, riportante le informazioni economiche immesse a Sistema

– ma non ancora sottoscritte – quali la percentuale di ribasso unico offerta, i costi della sicurezza e della manodopera, oltre ad altre informazioni e dati immessi dal concorrente stesso (compresi i codici hash dei file precedentemente caricati, la cui sottoscrizione assicura la paternità e l'integrità dei file e del loro contenuto al concorrente);

Sottoscrivere il predetto documento d'Offerta in formato .pdf riepilogativo tramite firma digitale in corso di validità del legale rappresentante del concorrente (o procuratore munito di idonei poteri). Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file .pdf dovranno essere apposte unicamente in modalità parallela, come meglio esplicitato nelle richiamate Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel;

Allegare a Sistema il documento d'Offerta in formato .pdf così digitalmente sottoscritto. Tale documento costituisce elemento essenziale dell'offerta stessa. Il file scaricato dal sistema non può essere alterato né modificato sotto alcun aspetto, a pena di esclusione, in quanto le eventuali modifiche costituiscono variazione insanabile di elementi essenziali. Le eventuali discordanze o modifiche degli hash saranno segnalate automaticamente dal Sistema e comporteranno l'esclusione immediata del concorrente dalla procedura

STEP 5 - RIEPILOGO ED INVIO DELL'OFFERTA

Solo a seguito dell'upload di tale documento d'offerta in formato pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step 5 "Riepilogo ed invio dell'offerta" del percorso "Invia offerta" per completare la presentazione effettiva dell'offerta mediante la funzionalità "INVIA OFFERTA" che, si rammenta, dovrà avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Gli step precedenti del percorso "Invia offerta" per quanto correttamente completati e corredati dal salvataggio della documentazione non consentono e non costituiscono l'effettivo invio dell'offerta. La documentazione caricata e salvata permane infatti nello spazio telematico del concorrente e non è inviata al Sistema.

Alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte pervenute non possono essere più ritirate e sono definitivamente acquisite dal Sistema, che le mantiene segrete e riservate fino all'inizio delle operazioni di apertura e verifica della documentazione.

15. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

TIPO OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

15.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica (massimo 70 punti) è attribuito dalla Commissione Giudicatrice sulla scorta delle relazioni e dei progetti presentati dai concorrenti, secondo la ripartizione in due parti distinte prevista dal Capitolato Tecnico:

15.2 PARTE 1: Criteri Comuni a tutte le offerte (Max 40 Punti)

Applicabile indistintamente a tutti gli operatori economici partecipanti.

Macro-Criterio	Dettaglio dei Sub-Criteri Tecnici Premiali	Punti Max	Metodo
A. Consistenza della Flotta	A.1 Adeguatezza e organizzazione della flotta: Valutazione del piano organizzativo descrittivo volto a garantire un numero di mezzi idonei e strutturalmente conformi al contesto lagunare, a tutela della continuità e della sicurezza del servizio.	15	Discrezionale
B. Tracciabilità Base	B.1 Modalità di monitoraggio dei servizi: Qualità della soluzione proposta per il tracciamento dei percorsi e la rilevazione dei tempi di servizio, finalizzata a fornire al DEC elementi utili alla verifica periodica delle prestazioni svolte.	10	Discrezionale
C. Sostenibilità Ambientale	C.1 Attenzione alla sostenibilità e al comfort: Valorizzazione delle soluzioni offerte volte a ridurre l'impatto ambientale complessivo del servizio e delle misure proposte per il comfort e il decoro delle imbarcazioni.	15	Discrezionale

PARTE 2: Criteri Specifici per Modalità di Gestione (Max 30 Punti)

La Commissione applicherà, per ciascun concorrente, la **Griglia X** oppure la **Griglia Y** a seconda della tipologia di offerta depositata dall'operatore economico:

- **GRIGLIA X:** Applicata laddove il concorrente offra **SOLO la Configurazione Base (Presidio Fisso)**.
- **GRIGLIA Y:** Applicata laddove il concorrente offra **ANCHE la Variante Progettuale (Servizio a Chiamata)**.

LADDOVE IL CONCORRENTE OFFRA SOLO IL PRESIDIO FISSO (GRIGLIA X - Max 30 punti)

Macro-Criterio	Dettaglio dei Sub-Criteri Tecnici Premiali	Punti Max	Metodo
D. Logistica del Presidio	D.1 Organizzazione logistica del presidio fisso: Efficacia del modello operativo proposto per la gestione e il coordinamento	15	Discrezionale

	del mezzo e del personale presso il pontile dell'Ospedale Civile SS. Giovanni e Paolo, con particolare riguardo alle procedure per l'ottimizzazione dei tempi di partenza.		
E. Simultaneità e Urgenze	E.1 Gestione delle richieste concomitanti: Qualità della proposta organizzativa per far fronte ad eventuali esigenze logistiche o sanitarie concomitanti del Distretto, senza recare pregiudizio al regolare svolgimento del servizio ordinario.	15	Discrezionale

LADDOVE IL CONCORRENTE OFFRA ANCHE LA VARIANTE A CHIAMATA (GRIGLIA Y - Max 30 punti)

Macro-Criterio	Dettaglio dei Sub-Criteri Tecnici Premiali	Punti Max	Metodo
F. Digitalizzazione	E.1 Caratteristiche del sistema di prenotazione/App: Valutazione della semplicità d'uso, delle funzionalità e dell'accessibilità dello strumento informatico (App o portale web) messo a disposizione dei medici per l'attivazione e la visualizzazione del servizio.	15	Discrezionale
G. Tempestività di Risposta	E.2 Ottimizzazione dei tempi di intervento: Efficacia del piano logistico e della distribuzione dei mezzi sul territorio al fine di ottimizzare i tempi di arrivo al pontile di chiamata, garantendo al contempo una gestione fluida delle richieste contemporanee.	15	Discrezionale

15.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "Metodo" della tabella, la Commissione Giudicatrice, utilizzando i giudizi sotto riportati, attribuirà, per singolo criterio e per ciascun concorrente, un coefficiente variabile tra "0" e "1".

GIUDIZI	COEFFICIENTE (W)
Ottimo	1,00
Distinto	0,90
Buono	0,80
Discreto	0,70

Sufficiente	0,60
Mediocre	0,50
Scarso	0,30
Non valutabile	0,00

Il coefficiente assegnato dalla Commissione verrà poi moltiplicato per il punteggio massimo previsto per il criterio medesimo.

La somma dei punteggi ottenuti per i singoli criteri determinerà il punteggio tecnico complessivo assegnato all'offerta.

Il concorrente è escluso dal lotto nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla **soglia minima di sbarramento pari a 42/70 (60%)**

Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 22.4.

15.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta verrà utilizzata la seguente "formula non lineare":

$$PE_i = PE_{max} \cdot \left(\frac{R_i}{R_{best}} \right)^\alpha$$

Dove:

PE_i = punteggio economico attribuito all'offerta del concorrente i-esimo

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile (20 punti)

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-esimo

R_{best} = ribasso dell'offerta più conveniente

$\alpha = 0,5$

Il punteggio sarà arrotondato per difetto o per eccesso alla seconda cifra dopo la virgola (per difetto qualora la terza cifra dopo la virgola sia inferiore a cinque, per eccesso qualora sia pari o superiore a cinque).

15.4. METODO DI CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELL'OFFERTA

Se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio totale di ciascuna offerta sarà determinato dalla piattaforma attraverso la somma del punteggio tecnico riparametrato e del punteggio economico.

16. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le sedute avverranno in seduta riservata nelle date e negli orari comunicati ai concorrenti ammessi tramite la piattaforma Sintel – sezione "comunicazioni della Procedura".

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

In particolare, in considerazione del fatto che la PAD garantisce la massima segretezza e riservatezza dell'offerta e dei documenti che la compongono e, altresì, la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima, l'apertura delle buste telematiche nonché il download della relativa documentazione avverrà in sedute riservate.

18. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Seggio di Gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è riservata ai soli concorrenti ammessi.

19. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede, in seduta riservata, all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la PAD ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte tecniche presentate.

Successivamente la commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare, redigendo i relativi verbali.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

Il Seggio di gara procede alla riparametrazione dei punteggi tecnici secondo quanto indicato al punto 19.4.

Saranno resi visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Seggio di gara procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni dalla richiesta che sarà trasmessa tramite la sezione "comunicazioni procedura" della piattaforma SINTEL. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il RUP procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al punto 3.3.

Saranno resi visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 21 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il RUP ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La stazione appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 110 del Codice, la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, sulla base delle risultanze della gara, delle peculiarità del mercato di riferimento e sulla base altresì di altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaiono anormalmente basse.

Ai fini della verifica dell'anomalia procederà ad una valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità del servizio e ei prezzi offerti tenendo conto dei costi come dettagliati nello schema b del modello offerta economica.

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Delle operazioni suddette, sulla base di apposito verbale, sarà adottato il relativo atto che verrà inviato ai concorrenti tramite l'area "Comunicazioni procedura".

21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare, ai sensi dell'Allegato I.01 del Codice:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 10;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 10 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, anche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso

richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

La verifica dei requisiti autocertificati deve essere comunque conclusa entro 60 giorni dal ricevimento dell'autocertificazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato mediante scrittura privata.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

22. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, gli eventuali contratti di subappalto e i subaffidamenti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

23. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al link <https://trasparenza.aulss3.veneto.it/Prevenzione-della-corruzione>.

24. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale, tramite la funzionalità "comunicazione della procedura" della piattaforma Sintel o tramite diversa modalità/software di trasmissione sicura dei dati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Come previsto dall'art. 36, comma 1 del d.lgs. 36/2023, tramite la medesima funzionalità, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, saranno trasmessi tramite la piattaforma, a tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023

sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento da parte dell'operatore economico.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del d.lgs. 36/2023, agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria, non definitivamente esclusi, saranno trasmesse reciprocamente, tramite la funzionalità sopra indicata, le offerte dagli stessi presentate, salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5 del d.lgs. 36/2023 sull'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, 4 e 5 del d.lgs. 36/2023, con la comunicazione dell'aggiudicazione di cui all'art. 90 del d.lgs. 36/2023, la stazione appaltante darà atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

Le decisioni di cui sopra sono impugnabili ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo (allegato I al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le parti intimare possono costituirsi entro dieci giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso.

L'accesso agli atti è comunque garantito ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 36/2023 ed è ammesso a decorrere dalla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023, la partecipazione alla presente procedura comporta il consenso dell'operatore economico all'ostensione dell'offerta tecnica agli altri concorrenti. Qualora il concorrente ritenga che parti della propria offerta contengano segreti tecnici o commerciali, dovrà presentare apposita **dichiarazione motivata e comprovata** ai sensi di legge. **In assenza di tale dichiarazione, o in caso di motivazione generica, l'Amministrazione procederà all'ostensione integrale dell'offerta, intendendosi la mancata dichiarazione come consenso tacito all'accesso.**

Per richiedere l'oscuramento di parti dell'offerta, l'operatore deve inserire nella cartella "Documentazione tecnica" della piattaforma telematica, quanto segue:

- 1) l'allegato 8 "Dichiarazioni sui segreti tecnico commerciali", dove dovranno essere puntualmente e specificamente indicate le parti da segretare, corredate, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del d.lgs. 36/2023, da adeguata e comprovata motivazione, da indicare in sede di offerta, la quale sarà rimessa alla valutazione discrezionale della Committente. Premesso che l'operato della Stazione Appaltante è improntato ai principi di massima trasparenza, non saranno positivamente valutate le motivazioni generiche e sommarie poste a sostegno delle istanze di oscuramento. All'esito della suddetta valutazione, le decisioni della Stazione Appaltante saranno riportate nella comunicazione dell'aggiudicazione. A far data da quest'ultima comunicazione, decorre il termine di 10 giorni per impugnare le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in ordine all'accoglimento o al rigetto delle istanze di oscuramento.
- 2) una copia firmata dell'intera offerta tecnica con oscurate le parti che, a giudizio del concorrente, costituiscono segreto tecnico/commerciale.

L'esito della valutazione (accoglimento o rigetto delle istanze) sarà riportato nella comunicazione dell'aggiudicazione.

- Eventuali ricorsi avverso le determinazioni assunte dalla Stazione Appaltante in merito alle richieste di oscuramento dovranno essere proposti entro **10 giorni** dalla predetta comunicazione.
- Decorso inutilmente il termine per l'impugnazione, la Stazione Appaltante renderà disponibile l'offerta, comprensiva delle parti per le quali non sia stato accordato l'oscuramento.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (nel seguito, “GDPR”).

A - Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati

Titolare del trattamento è Azienda ULSS n. 3 Serenissima (nel prosieguo, “Amministrazione”) che ha provveduto a nominare quale Responsabile della Protezione dei Dati l’avv. Piergiorgio Cervato dello studio legale Cervato Law & Business, indirizzo e-mail: rpd@aulss3.veneto.it.

B - Finalità del trattamento

I dati forniti vengono raccolti e trattati dall’Amministrazione: per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla presente procedura; ai fini dell’eventuale stipula del contratto e per l’adempimento dei connessi obblighi legali; per gestire l’eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore; per la gestione dell’eventuale contenzioso.

Il rifiuto di fornire, in tutto o in parte, i dati richiesti dall’Amministrazione può determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla presente procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.

C - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato, ad opera di soggetti appositamente autorizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie; esso potrà essere attuato mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative idonee a ridurre il rischio di perdita, distruzione, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

Il trattamento dei dati non prevede l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22, parr. 1 e 4, del GDPR.

D - Base giuridica del trattamento

Il concorrente/contraente è tenuto a fornire i dati all’Amministrazione in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica; in particolare, il trattamento è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6, par. 1, lett. b), GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. c), GDPR);

3. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), GDPR), nei casi, per es., di procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente.

E - Natura dei dati trattati

I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità di cui alla lettera B del presente articolo, quali a titolo di esempio non esaustivo: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, documenti di identificazione.

Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 del GDPR, ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione in base alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

F - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati potranno essere trattati dal personale dell'Amministrazione che cura la procedura di scelta del contraente e l'eventuale esecuzione del contratto; i dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti esterni: istituti di credito; professionisti o società di servizi che operino per conto dell'Amministrazione; avvocati e consulenti legali; enti pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche; amministratori di sistema e società fornitrici di servizi software - nell'amministrazione di tali procedure. L'Amministrazione si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso stati terzi non europei: in tal caso, i fornitori di detti servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 del GDPR.

I dati potranno inoltre essere trasmessi ad altri soggetti - es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti - in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, commi 16, lett. b, e 32, l. 190/2012; art. 37 d.lgs. 33/2013; art. 29 d.lgs. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito istituzionale dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione trasparente".

G - Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati presso l'Amministrazione per il tempo necessario previsto per le attività afferenti, anche dopo la cessazione del contratto, per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti, connessi o derivanti dal contratto, per il periodo di durata prescritto dalle leggi, tempo per tempo vigenti, e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

H - Diritti dell'interessato

Per "interessato" s'intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente/contraente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti cui agli artt. 15-22 del GDPR, quali: il diritto di ottenere, in qualunque momento, la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del

trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; il diritto alla portabilità dei dati, nei limiti di cui all'art. 20 del GDPR.

L'interessato ha inoltre diritto, ex art. 77 del GDPR, di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

I - Consenso al trattamento

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente/contraente prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

27. DISPOSIZIONI FINALI

- 1) L'operatore economico, con la presentazione dell'offerta, s'impegna a:
 - a) comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del d.lgs. 36/2023, ove non menzionati nel proprio fascicolo virtuale. NB. L'omissione di tale comunicazione o la non veridicità della medesima, pur non costituendo di per sé causa di esclusione, può rilevare ai sensi del comma 4 dell'articolo 98 del d.lgs. 36/2023.
 - b) mantenere vincolata l'offerta presentata per la fornitura/servizio in oggetto per un periodo non inferiore a 240 giorni dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della stessa.
- 2) L'aggiudicatario, con la presentazione dell'offerta:
 - a) s'impegna ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e l'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. In particolare, a rispettare i minimi retributivi previsti dai CCNL di categoria.
 - b) accetta incondizionatamente tutte le condizioni previste dal disciplinare di gara e dalle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda Ulss 3 Serenissima" rinvenibile al seguente link:

<https://trasparenza.aulss3.veneto.it/index.cfm?method=mys.apridoc&iddoc=13078>.

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle "Condizioni Generali di contratto per la fornitura di beni e servizi all'Azienda ULSS 3 Serenissima", delle quali si può prendere visione sul sito internet www.aulss3.veneto.it.

La presentazione dell'offerta equivale a piena conoscenza, oltre che del presente documento, anche di tutti i documenti richiamati ed incondizionata accettazione di tutte le regole ed impegni contrattuali previsti.

Allegati:

- Allegato 1 – Capitolato Tecnico
- Allegato 2 – Domanda di partecipazione
- Allegato 3 – DGUE
- Allegato 4 – Modello di offerta economica

UOC Provveditorato, Economato e Logistica

- Allegato 6 – Protocollo di legalità
- Allegato 7 – DUVRI
- Allegato 8 – Dichiarazione sui segreti tecnico commerciali
- Allegato 9– Dichiarazione di equivalenza delle tutele

Il Direttore UOC Provveditorato,
Economato e Logistica
Dott.ssa Cinzia

Si comunica che, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023, il Responsabile unico del progetto (RUP) è la dott.ssa Cinzia Bon.

Referente della procedura: Dott.ssa Eleonora Arruzzolo